



COMUNE DI ARAGONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Corpo della Polizia Municipale

Ord. Nr. 37 /P.M. Del 13/07/2023

R.U.D. n. 617 del 14/08/2023

Oggetto: Ordinanza temporanea di divieto di vendita di bevande super alcoliche, di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bicchieri e bottiglie di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro, nei giorni 18, 22, 25, 29, 30 luglio p.v.; 01, 08, 12, 13, 22, 29 agosto p.v.; 05, 12, 19 settembre p.v., dalle ore 17:00 alle ore 08:00 dei giorni successivi, giornate di svolgimento delle manifestazioni legate a manifestazioni e sagre organizzate da associazioni private.

Il Sindaco

Autorità Locale di P.S.

PREMESSO che nelle giornate del 18, 22, 25, 29, 30 luglio; 01, 08, 12, 13, 22, 29 agosto; 05, 12, 19 settembre, 2023, si svolgeranno, in Piazza Umberto I, delle manifestazioni con intrattenimenti vari, organizzate dalle associazioni "Principe Luigi Naselli" e A.S.D. E A.P.S. "Amici Raunisi";

TENUTO CONTO che per detti eventi, è prevista una partecipazione di massa per la quale necessita garantire idonei livelli di sicurezza e ordine pubblico;

CONSIDERATO che per fronteggiare al meglio il grosso impatto sulla città determinato dall'evento è necessario vietare la vendita e il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro o lattine;

EVIDENZIATO che l'abbandono su strade e marciapiedi, dei contenitori di vetro e in lattina comporta l'incontrollata diffusione degli stessi che inevitabilmente costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando in tutta la città il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita dei super alcolici e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

VISTI: gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione dello svolgimento delle manifestazioni organizzate dalle associazioni "Principe Luigi Naselli" e A.S.D. E A.P.S. "Amici Raunisi", in programma nei giorni **18, 22, 25, 29, 30 luglio; 01, 08, 12, 13, 22, 29 agosto; 05, 12, 19 settembre 2023** dalle ore 17,00 e sino alle ore 08:00 del giorno successivo, su tutto il territorio comunale, è vietata la vendita di super alcolici e la vendita, per asporto, di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in contenitori di vetro.
2. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande solo in contenitori di plastica/carta all'interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private e/o sulle pertinenze esterne su suolo pubblico debitamente autorizzate.
3. è vietato l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine, bottiglie, bicchieri, in aree pubbliche o ad uso pubblico.
4. tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali, attività artigianali, autorizzate anche in forma temporanea, devono esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente provvedimento;
5. Il presente provvedimento riveste carattere di temporaneità e si applica soltanto nei giorni **18, 22, 25, 29, 30 luglio; 01, 08, 12, 13, 22, 29 agosto; 05, 12, 19 settembre 2023**

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica/carta.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con applicazione delle procedure previste dalla L. 689/81, e costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., con sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione.

Gli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

DISPONE


che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Aragona
- al Comando della Polizia Municipale;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sicilia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line di questo Comune, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale 13/07/2023


Il Sindaco
Autorità Locale di P.S.
Giuseppe Pendolino